

## **D.M. 1 dicembre 1986**

Determinazione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato

Publicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 1990, n. 27.

Emanato dal Ministero dell'interno.

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, che rinvia ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità di espletamento dei concorsi pubblici per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visto l'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, che ha sostituito la tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e relativa, tra l'altro, alle dotazioni organiche dei ruoli dei direttori tecnici del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19;

Decreta:

#### Art. 1 Assunzione dei direttori tecnici

1. L'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato, indicati nell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (4), avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, bandito su base nazionale, regionale o interregionale.

2. Il concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici è indetto con decreto ministeriale ed il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(4) Riportato al n. A/XLII.

#### Art. 2 Bando di concorso

1. Il decreto ministeriale che indice il concorso per la immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato deve indicare:

- a) il numero dei posti messi a concorso e la ripartizione dei posti stessi tra i settori di polizia scientifica, di telecomunicazioni, di informatica, di motorizzazione, di equipaggiamento ed accasermamento, di arruolamento e del servizio sanitario;
- b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- c) i documenti prescritti;
- d) i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e dei documenti di cui alla precedente lettera c);
- e) il programma ed il diario delle prove di esame;
- f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

2. La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del giorno indicato nel bando di concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

### Art. 3 Domande di partecipazione al concorso

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta legale oppure su carta resa legale nei casi in cui l'amministrazione ritenga che le domande medesime debbano essere compilate su modelli da essa predisposti e conformi a quello allegato al bando di concorso, devono essere presentate alla questura della provincia ove il candidato risiede entro il termine indicato nel bando stesso.

2. Il termine suddetto decorre dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine di cui al primo comma; a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

a) il cognome ed il nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto o dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la lingua straniera nella quale intendono eventualmente sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 11, comma 3;

h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'eventuale esistenza di titoli che legittimino l'elevazione del limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso o che consentano di prescindere da tale limite;

l) la posizione nei riguardi degli obblighi militari.

5. Le domande devono inoltre contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

6. I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al successivo art. 5 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. I candidati che intendano avvalersi della riserva dei posti di cui al comma 2 del medesimo art. 5, devono, altresì, indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.

7. La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa nel caso in cui venga presentata direttamente.

8. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

9. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

#### Art. 4 Possesso dei requisiti ed esclusione del concorso

1. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, ivi compreso quello dell'età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Qualora risulti, dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda, la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti, l'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro dell'interno.

#### Art. 5 Riserve di posti e preferenze

1. Nel concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato si applicano le disposizioni vigenti in materia di riserva di posti, subordinatamente, comunque, all'accertamento dei requisiti richiesti.
2. Si applica, altresì, la riserva dei posti a favore di coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. I candidati che concorrono ai posti riservati di cui al precedente comma sostengono le prove di esame nella lingua italiana o tedesca da essi prescelta nella domanda di ammissione al concorso.
4. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
5. I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.
6. A parità di merito si applicano le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

#### Art. 6 Visite mediche

1. I candidati sono tenuti a sottoporsi nel luogo, giorno e ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica, consistente in esami clinici e a prove strumentali e di laboratorio, intesi ad accertare se i concorrenti siano dotati di valida costituzione e funzionalità organica e siano esenti da infermità o da imperfezioni fisiche o psichiche tali da influire sul servizio.
2. Gli accertamenti medici sono effettuati da una commissione composta da sanitari della Polizia di Stato.
3. La composizione della commissione medica, il numero dei suoi componenti e la sua sede, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

#### Art. 7 Commissione giudicatrice del concorso per direttore tecnico

1. La commissione giudicatrice del concorso per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici è costituita con decreto del Ministro dell'interno e si compone di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di consigliere di Stato o equiparata ovvero tra gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno o della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a prefetto o equiparata, e di quattro componenti, dei quali due scelti tra docenti universitari delle materie oggetto d'esame e due tra i funzionari appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno o della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a vice prefetto o equiparata.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
3. Della commissione fa parte, quale membro aggiunto, un esperto per ciascuna delle lingue straniere comprese nel programma d'esame.

#### Art. 8 Sottocommissioni giudicatrici

1. In relazione al numero dei candidati che hanno portato a termine le prove scritte, possono essere costituite una o più sottocommissioni - a ciascuna delle quali sono assegnati non meno di 500 candidati - composte secondo i criteri stabiliti dal precedente art. 7, rimanendo unico il presidente.

#### Art. 9 Categorie di titoli valutabili

1. I titoli ammessi a valutazione nei concorsi di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttori tecnici si suddividono nelle seguenti categorie:

titoli di cultura;

titoli professionali;

titoli vari.

2. Rientrano fra i titoli di cultura i diplomi di laurea e quelli di specializzazione, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento, aggiornamento, qualificazione e similari, purché con esami finali o giudizio di merito e siano rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, le abilitazioni all'insegnamento e quelle professionali.

3. Rientrano fra i titoli professionali quelli riguardanti l'espletamento di incarichi e di servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, lo svolgimento a carattere volontario di attività di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere, purché risultanti da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.

4. Tra i titoli vari vanno compresi quelli che, a giudizio della commissione esaminatrice, costituiscono elementi di merito pur non rientrando nelle altre categorie.

#### Art. 10 Criteri di valutazione dei titoli

1. Il punteggio massimo attribuibile alla categoria «titoli di cultura» è dieci, alla categoria «titoli professionali» è quindici e alla categoria «titoli vari», cinque.

2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i titoli che saranno presi in considerazione per ogni categoria, fissandone il relativo punteggio.

#### Art. 11 Prove d'esame

1. Le prove d'esame per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico consistono in due prove scritte ed un colloquio.

2. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle materie attinenti al tipo di specializzazione professionale richiesta e che verranno indicate nel bando di concorso.

3. Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

elementi di diritto pubblico;

elementi di diritto penale;

norme sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti con particolare riferimento agli appartenenti alla Polizia di Stato;

prova facoltativa in una lingua straniera, a scelta del candidato tra francese, inglese e tedesco.

4. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna prova.

5. I candidati che nel colloquio hanno conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati idonei e collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine determinato dalla somma del punteggio medio delle prove scritte, di quello del colloquio e di quello dei titoli.

#### Art. 12 Sedi di espletamento delle prove

1. Qualora il numero dei candidati lo richieda, l'espletamento delle prove scritte può aver luogo in più sedi decentrate a livello provinciale, regionale o interregionale.

Art. 13 Disposizioni particolari per lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel pieno rispetto del principio dell'anonimato, al plico contenente l'elaborato di ogni candidato viene attribuito in ciascun giorno lo stesso numero da apporsi su una linguetta staccabile in modo da poter riunire i plichi appartenenti allo stesso candidato attraverso la numerazione.

2. Entro le 24 ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione dei plichi aventi lo stesso numero, in una unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata.

3. Del luogo, del giorno e dell'ora di tale operazione è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame e la medesima operazione viene effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza alla presenza dei candidati eventualmente intervenuti.

4. Per la valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la commissione giudicatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo elaborato.